

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. IT M4Y4W CE sito in Bagheria (PA) impresa alimentare NEW GEL DI INSINGA GIUSEPPE - Sospensione del riconoscimento

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004;

- VISTO il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l’altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/2004;
- VISTO il decreto legislativo n. 2 del febbraio 2021, n. 27 inerente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del REG. UE 2017/625, il quale individua, nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni e le provincie autonome, di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali quali Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell’11 dicembre 2024, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico al Dott. Giacomo Scalzo;
- VISTA la nota D.G. prot. n. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale è stata conferita ai dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all’adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Zora l’incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;
- VISTO il D.D.S. n. 32 del 12 gennaio 2015, con il quale lo stabilimento dell’impresa alimentare NEW GEL DI INSINGA LUCIO, sito in Bagheria (PA), via Consolare n. 157, C.A.P. 90011, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva all’esercizio dell’attività di: Cat. 0) Deposito frigorifero autonomo e impianto di riconfezionamento per prodotti della pesca; (Cat. VIII) impianto di trasformazione per prodotti della pesca, con l’attribuzione dell’*approval number* IT M4Y4W CE;
- VISTO il D.D.S. n. 65 del 30 gennaio 2020, con il quale l’*approval number* IT M4Y4W CE è stato volturato dall’impresa alimentare NEW GEL DI INSINGA LUCIO all’impresa alimentare NEW GEL DI INSINGA GIUSEPPE;
- VISTA la nota prot. n. 0105507 del 25 febbraio 2026, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 6216, con la quale il S.I.A.O.A. dell’ASP di Palermo ha proposto la sospensione temporanea dell’*approval number* IT M4Y4W CE, attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare NEW GEL DI INSINGA GIUSEPPE;
- VISTA la nota prot. n. 6948 del 03 marzo 2026, con la quale questo Servizio ha chiesto al S.I.A.O.A. dell’ASP di Palermo notizie in merito alla formalizzazione alla ditta della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 s.m.i.;
- VISTA la nota prot. n. 11468 del 13 aprile 2026, con la quale questo Servizio ha sollecitato il riscontro alla suddetta nota;
- VISTA la nota prot. n. 0191478 del 10 aprile 2026, acquisita in data 13 aprile 2026 al protocollo di questo Dipartimento al n. 11421, con la quale il S.I.A.O.A. dell’ASP di Palermo ha riproposto la sospensione temporanea del riconoscimento *approval number* IT M4Y4W CE.
- RITENUTO di dovere procedere alla sospensione riconoscimento;

D E C R E T A

ART.1 Per i motivi di cui in premessa, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'*approval number* **IT M4Y4W CE** attribuito allo stabilimento dell'impresa alimentare NEW GEL DI INSINGA GIUSEPPE, sito in Bagheria (PA), via Consolare n. 157, C.A.P. 90011, è **temporaneamente sospeso**.

ART.2 Il Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. Strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.

La riattivazione del riconoscimento resta subordinata alla revoca del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bagheria (PA) per la notifica alla ditta interessata e pubblicato sul sito web istituzionale di questo Assessorato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 20/04/2026

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

F.P.F.